



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DGR n. 255 del 06/05/2026

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 25 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	06/05/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DPH013001 Ufficio Rapporti con le Società Controllate e gli Enti Pubblici Economici
Vigilati

OGGETTO: Legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 – Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara – Liquidazione coatta amministrativa e provvedimenti conseguenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le leggi regionali:

-29 luglio 2011, n. 23 recante *Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*;

-22 agosto 2025, n. 25 recante *Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP*;

PREMESSO che:

- con la surrichiamata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, la Regione ha provveduto al riordino delle Aree produttive, attraverso l'istituzione dell'ARAP che ha assunto la gestione di tutte le aree produttive della Regione Abruzzo ad eccezione di quelle affidate al Consorzio Industriale di Chieti – Pescara, posto in liquidazione dal comma 19 dell'art. 1, a causa dell'eccessivo indebitamento, del disequilibrio economico tutt'ora persistente;
- a presupposto del completamento del processo di riordino dei Consorzi industriali, la Giunta regionale, nell'approvare il relativo D.D.L.R., con la D.G.R. n. 648/2024, ha nominato quale Commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) l'Avvocato regionale Mario Battaglia e quale Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) la Dott.ssa Lorella Franciotti, funzionaria E.Q. del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, successivamente prorogati per ulteriori dodici mesi, rispettivamente, con le D.G.R. n. 671 e 670 del 16 ottobre 2025;
- la L.R. n. 25/2025, novellando quanto inizialmente previsto nel disegno di legge regionale di iniziativa giuntale approvato con la D.G.R. n. 648/2024, ha disposto il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese, avviato dalla L.R. n. 23/2011, attraverso la riforma ed il potenziamento dell'ARAP, cui veniva demandato, in sintesi, uno studio circa la fattibilità o meno di una fusione tra ARAP e CSI;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 2 della surrichiamata L.R. 22 agosto 2025, n. 25 prevede che sia il Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara - sia l'ARAP, rimettano, secondo i tempi ivi dettagliatamente previsti, alla Giunta Regionale rispettivamente:

- una relazione dettagliata sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio;
- uno studio in ordine alla fattibilità o meno, sotto il profilo economico-finanziario, di una fusione tra ARAP e Consorzio dell'Area Chieti -Pescara ai sensi degli articoli 2501 e successivi del codice civile, tenuto conto delle risultanze della relazione trasmessa da quest'ultimo e del proprio stato finanziario, economico e patrimoniale;

EVIDENZIATO che le suddette relazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 2, determinano l'esito del completamento del processo di riordino del sistema dei consorzi industriali abruzzesi, come segue:

4. *Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la fattibilità dell'iter di fusione, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva un disegno di legge che autorizza la fusione e disciplina il nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione.*

5. *Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione, la Giunta regionale, valutate le risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, con deliberazione, dispone la Liquidazione Coatta Amministrativa del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111. [...];*

DATO ATTO che i suddetti documenti sono pervenuti dal Consorzio in data 26 settembre 2025, acquisito al protocollo al n. 382019, all. n. 1, in data 10 dicembre 2025 a mezzo posta elettronica dall'ARAP, all. n. 2, e che il predetto Consorzio ha inviato un successivo aggiornamento acclarato al n. 8395 del protocollo in data 12 gennaio 2026, all. n. 3;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 recante il *Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale*, prevede all'art. 1 che, *ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 12 del decreto legge 20 maggio 93, n. 149, convertito in legge 19 luglio 93, n. 237, si applica la normativa generale in materia di Società per azioni*, ed all'art. 2 che essi [...] *sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali;*
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara gode di personalità giuridica, nonché di autonomia contabile e organizzativa e dunque di "autonomia patrimoniale perfetta", per cui la responsabilità patrimoniale di quest'ultimo è distinta da quella della Regione, non rinvenendosi alcuna norma civilistica o pubblicistica che individui la Regione quale coobbligata o corresponsabile dei debiti dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1173 e 2740 c.c., fermo restando l'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza di spettanza regionale;

PRESO ATTO che:

- nella relazione commissariale del Consorzio, nella versione di aggiornamento, si legge che la fusione tra ARAP e CSI genererebbe un notevole patrimonio netto negativo con ingente perdita complessiva cumulata, e più precisamente *Il focus principale concerne di fatto la fusione tra due soggetti giuridici "indebitati" (è tale anche ARAP, ad oggi infatti commissariato e con un debito quasi triplo rispetto al CSI) che, seppur tecnicamente possibile, soggiace, com'è noto, a tutta una serie di precauzioni giuridiche ed ostacoli, soprattutto tendenti ad evitare il pregiudizio dei creditori. In tal senso e fermandosi già solo al 2° comma dell'art- 2501 c.c. "La partecipazione alla fusione non è consentita alla società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo" è tale pare essere quantomeno la situazione in capo al CSI.*
Inoltre la fusione tra ARAP e CSI genererebbe un notevole patrimonio netto negativo con ingente perdita complessiva cumulata, mentre in caso di nascita d'un nuovo soggetto giuridico il debito iniziale supererebbe da subito il capitale sociale, imponendosi in tale contesto onerosi "rimedi" previsti per legge. Né comunque si intravede una prospettiva futura che, mirando a creare sinergie combinate e/o leve finanziarie, possa trasformare le

rispettive passività in opportunità di crescita.

- nello studio di fattibilità dell'ARAP redatto sulla scorta di due distinte ed autonome *due diligence* elaborate da KPMG Advisory S.p.A. e PwC Italia S.r.l., si legge, nella sezione riservata alle valutazioni conclusive, che *la fusione ARAP-CSI non appare sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Determinerebbe, in buona sostanza, la perdita dell'equilibrio patrimoniale, l'aumento dell'indebitamento e un deterioramento della liquidità. ARAP passerebbe da una condizione di vulnerabilità controllata a una situazione di rischio strutturale, con impatto negativo sulla capacità di autofinanziamento e sulla reputazione creditizia dell'Ente.* e, inoltre, *La fusione, pertanto, determinerebbe un regresso strutturale rispetto agli obiettivi del piano di risanamento: annullerebbe la riduzione del debito, aggraverebbe la liquidità, aumenterebbe i costi e renderebbe inefficaci le politiche di valorizzazione patrimoniale e di attrazione di investitori.*, considerato, altresì, che nella composizione del portafoglio debiti dell'Azienda, quelli di natura tributaria risultano essere pari al trenta per cento e di un ammontare, peraltro, incrementato nel periodo 2023-2024 passando da € 13,31 a € 14,64 milioni di cui 6,6 milioni sono riferiti a rateizzazioni e definizioni agevolate;

CONSIDERATO che il monte creditizio dell'ARAP è estremamente vetusto e l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è particolarmente grave e risalente nel tempo;

RITENUTA, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 2, comma 5, della sopracitata L.R. n. 25/2025 in ordine alla *non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione*;

RILEVATO, dunque, doversi procedere alla valutazione, così come prescritto nella sopracitata norma, delle risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, per disporre, in caso di esito positivo, la liquidazione coatta amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

VISTI:

- l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "[...] *quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, [...], l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario*";
- la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: "*Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1*";

PRESO ATTO che:

- nella relazione commissariale del Consorzio e dei documenti ad essa allegati, si desume la difficoltà in cui lo stesso versa che impedisce di *fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi*, come da allegati alla stessa nei quali si evidenzia lo stato di sofferenza di posizioni creditorie anche derivanti da statuizioni giudiziarie, in

- particolare Tab. 7 della relazione commissariale;
- in particolare, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2024, a pag. 41 si legge *Si torna a ribadire che la presenza delle azioni giudiziarie (esecutive ed assimilabili) da parte dei creditori dell'Ente si riverbera negativamente sulla gestione ordinaria istituzionale (ancora in gestione al CSI), sull'ordinata gestione liquidatoria (secondo le prerogative di legge), nonché sulla liquidità dell'Ente inevitabilmente discontinua e tale da non permettere una programmazione delle attività ordinarie e liquidatorie, ovvero di fatto bloccando totalmente l'operatività dell'Ente.;*
 - la nota integrativa alle pagg. 19-21 più dettagliatamente descrive natura e caratteristiche dei debiti cd. diversi;

ATTESO, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali, che:

- *la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale diretta ad estinguere l'impresa, dopo aver soddisfatto i creditori. Nella liquidazione coatta, a differenza della liquidazione volontaria, viene tutelato, non tanto l'interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina dell'istituto. [...] In sostanza, la L. è una procedura alternativa rispetto al fallimento, che, da un lato, determina la liquidazione dei beni dell'imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, e, dall'altro, si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, anche prima dell'interesse della classe creditoria, è l'interesse pubblico legato alla natura o all'attività dell'impresa. Per tale ragione, tale procedura è riservata a particolari categorie di enti, aziende o società, come quelle assoggettate a controllo pubblico o chiamate a gestire ingenti mezzi finanziari affidati dalla collettività, la cui insolvenza o crisi economica - finanziaria potrebbe compromettere l'interesse stesso dello Stato ed una sana economia. [...] risponde, pertanto, alla necessità di assicurare una disciplina più vantaggiosa dello 'status' del Consorzio stesso, in quanto finalizzata all'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 881 del 4 febbraio 2025;*
- è stato accertato il dissesto del CSI e la necessità di una nuova procedura di liquidazione coatta amministrativa conforme ai principi statali, stabilendo inoltre che la Regione [Abruzzo] debba garantire limiti temporali certi, vigilanza e trasparenza della gestione, accertando, peraltro, definitivamente la qualificazione del CSI quale ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo, soggetto alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 15 D.L. 98/2011; TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, Ordinanza n. 461/2020 REG.RIC., pubblicata il 10 settembre 2024;

TENUTO CONTO della seguente raccomandazione, tra le altre, formulata dalla Corte dei Conti in sede di referto relativo all'indagine su *“Le società partecipate e gli enti strumentali dalla Regione Abruzzo”* approvato con Deliberazione n. 32/2026/VSG, : *di proseguire nelle attività di monitoraggio delle procedure di liquidazione, cessione e dismissione di quote attualmente in essere, molte delle quali risultano avviate da tempo e necessitano di una più tempestiva conclusione, anche al fine di contenere e ridurre i costi a carico del socio Regione.;*

VISTO il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.*), che prevede, in particolare, :

-all'art. 294 *“1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. I rinvii al contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le*

norme di coordinamento. [...]”;

-all’articolo 301 “Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. ((Si applicano gli articoli 356 e 358.)) È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.”;

-all’art. 302 “2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.”;

APPRESO che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del CSI, messo in liquidazione con la D.G.R. n. 627/2011 e la cui procedura di liquidazione è stata prorogata fino ad oggi senza concludersi, seppure migliorata a seguito del soddisfacimento dei creditori espropriati del raccordo autostradale Chieti Pescara con le risorse previste dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è, comunque, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, né di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e che, pertanto, è conforme alla legge ricorrere alla procedura di cui all’art. 15 D.L. n. 98/2011, unica procedura che, peraltro, prevede tempi certi per la sua conclusione, avviando, così, alla ultraventennale liquidazione ordinaria del Consorzio Industriale Chieti-Pescara;

CONSIDERATO che la presente deliberazione:

- si inserisce nell’alveo delle indicazioni fornite dal legislatore regionale con l’approvazione delle L.R. n. 25/2025;
- dà attuazione alle indicazioni giurisdizionali e legislative, conformando l’attività regionale ai principi di legalità, competenza e buon andamento dell’azione amministrativa;
- intende assicurare e garantire, in via definitiva ed in ossequio alla *ratio legis*, il perseguimento del pubblico interesse, con particolare riguardo alla gestione unitaria ed alla valorizzazione delle aree produttive ed industriali;
- impone alle strutture amministrative competenti un’attività pressoché vincolata, al fine di tutelare l’interesse pubblico sopra meglio individuato, attraverso l’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa del CSI Chieti-Pescara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, L.R. n. 25/2025 ed art. 15 D.L. n. 98/2011, affidando ad ARAP il subentro nella gestione delle funzioni e dei compiti del CSI;

VISTA la nota Prot. n. 174228 del 29-04-2026 a firma del Presidente della Giunta Regionale di individuazione del Commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Farchione in possesso di comprovata professionalità e onorabilità;

RITENUTO, inoltre, allo scopo di maggiormente assicurare tutela al ceto creditorio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara apprestando ogni mezzo normativamente disponibile, di prevedere la costituzione del Comitato di Sorveglianza, ex art. 301 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

RITENUTO, dunque:

- di nominare il dott. Giuseppe Farchione quale Commissario Liquidatore;
- di impartire le disposizioni operative necessarie, inclusa la ricollocazione del personale e il subentro funzionale dell’ARAP nelle aree ex CSI;
- di rinviare a successivo e separato provvedimento la costituzione e la nomina del Comitato di sorveglianza;

CONSIDERATO, altresì, che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere che il Commissario straordinario dell'ARAP si avvalga della delega di parte delle sue attribuzioni ai sub-commissari, di cui alle precedenti deliberazioni di quest'Organo n. 648-C del 10-10-2024 e n. 106 del 19-02-2025, al fine di essere supportato nella gestione dell'Azienda che sarà connotata ancor più da complessità per gli adempimenti e le attività consequenziali relative al subentro funzionale nelle aree ex CSI; e ciò, anche mediante un apporto partecipativo dei sub-commissari al processo decisionale ed all'assunzione dei provvedimenti finali, presenziando alle sedute di approvazione delle delibere, così come previsto nella DGR n. 648-C, ferma restando la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario;

PRECISATO che la sopraindicata previsione esplicherà la propria efficacia fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 3, comma 7, della L.R. n. 25/2025;

RAVVISATO ricorrere ragioni di urgenza sull'adozione ed esecutività del presente provvedimento, fondate sul pericolo dell'ulteriore e progressivo depauperamento del patrimonio del Consorzio, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto, nonché di apprestare tutela ai diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, alla *par condicio creditorum*, che necessitano, pertanto, di una tempestiva attuazione delle azioni quivi previste;

EVIDENZIATE:

- la competenza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, ai sensi della D.G.R. 17 aprile 2025 n. 224, sul corretto svolgimento della riforma delineata dalla L.R. n. 25/2025 durante questa fase di liquidazione coatta amministrativa del CSI;
- la competenza della Direzione Generale, ai sensi della D.G.R. 19 febbraio 2025 n. 104, sull'attività di vigilanza, monitoraggio afferenti la predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa del CSI, ed alla quale riferiranno sia il Commissario liquidatore sia il Comitato di sorveglianza;

VISTI:

- la D.G.R. n. 483/C/2025 inerente il DEFR Abruzzo 2026/2028 approvato in data 16 dicembre 2025 dal Consiglio Regionale con verbale n. 32/1;
- **l'allegato G):** attestazione di entrata e di spesa, dal quale si evince che l'espletamento delle attività in questione non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
- **le DGR 407/2024 e DGR 328/2025** che escludono riflessi sulla materia degli Aiuti di Stato per la materia *de qua*;

DATO ATTO che il Servizio proponente ha svolto l'istruttoria e formulato la proposta al Direttore del Dipartimento;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio Attività Produttive sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la presente deliberazione non ha riflessi sulla materia degli Aiuti di Stato, ai sensi della DGR 407/2024 e 328/2025;
- non comporta oneri sul bilancio regionale, poiché il compenso del Commissario Liquidatore è a carico del CSI;
- non contiene dati personali ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in

- forma integrale;
- il Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive (DPH), ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m. e i., con la sottoscrizione del presente atto, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità del provvedimento, sulla conformità agli indirizzi, competenze e funzioni assegnati al Dipartimento stesso;

RITENUTA la competenza di quest'Organo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 77/1999 e della L.R. n. 25/2025;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **di prendere atto:**
 - dello studio di fattibilità rimesso con apposita relazione dall'ARAP contenente la non fattibilità della fusione tra questa ed il CSI, all. n. 2;
 - delle relazioni a firma del Commissario liquidatore del CSI, allegati nn. 1 e 3, munite di allegati, dai quali risulta *che la presenza delle azioni giudiziarie (esecutive ed assimilabili) da parte dei creditori dell'Ente si riverbera negativamente sulla gestione ordinaria istituzionale (ancora in gestione al CSI), sull'ordinata gestione liquidatoria (secondo le prerogative di legge), nonché sulla liquidità dell'Ente inevitabilmente discontinua e tale da non permettere una programmazione delle attività ordinarie e liquidatorie, ovvero di fatto bloccando totalmente l'operatività dell'Ente.;*
 - degli ulteriori documenti contenenti gli approfondimenti tecnici di natura giuridico-economico-finanziaria svolti dai suddetti Enti, allegati da n. 4 a n. 6;
- **di prendere atto**, quindi, che si sono verificate le condizioni di legge di cui al novellato art. 15, comma 5-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente, per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara;
- **di disporre**, per l'effetto, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);
- **di nominare** il dott. Giuseppe Farchione quale Commissario Liquidatore, con poteri di gestione, liquidazione e rappresentanza legale dell'Ente, dal cui *curriculum* si evince il possesso di una comprovata professionalità e onorabilità;
- **di dare atto** che nei confronti del Commissario Liquidatore sono state espletate le verifiche di legge ai sensi dell'All. A, A- bis, B del vigente PIAO approvato con D.G.R. n. 34 del 30 gennaio 2026;
- **di disporre** che il Commissario liquidatore dovrà comunicare l'insediamento, entro quindici giorni dalla notifica della nomina, alla Direzione Generale, al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, nonché al CSI;
- **di stabilire** che per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante

“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-*terdecies* c.c. e di scioglimento atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-*septiedecies* c.c., fermo restando che lo stesso è e resta a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara (CSI) e in particolare della procedura di LCA;

- **di rinviare** a successivo e separato provvedimento, da adottarsi entro 30 giorni dall'insediamento del liquidatore, la costituzione e la nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 301 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- **di stabilire** che la procedura di liquidazione si svolga secondo i seguenti indirizzi:
 - o durata massima 3 anni, prorogabile una sola volta per ulteriori 2 anni, ex art. 15, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente;
 - o relazione iniziale entro 60 giorni e relazioni semestrali;
 - o redazione del bilancio iniziale di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto del residuo attivo;
 - o poteri commissariali estesi a tutti gli atti necessari alla chiusura dei rapporti giuridici e alla liquidazione dell’attivo e del passivo;
 - o estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio consortile, ex art. art. 2, comma 5, della L.R. n. 25/2025, classificato come disponibile;
- **di stabilire**, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L.R. 25/2025, che beni ed infrastrutture del CSI classificati indisponibili sono trasferiti alla data di efficacia del presente provvedimento all’ARAP, che ne assume la gestione, la manutenzione e la valorizzazione, mentre saranno oggetto di trasferimento successivo i beni classificati nel patrimonio disponibile che residuano al termine della liquidazione;
- **di precisare** che i proventi della liquidazione sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti accertati;
- **di disporre**, ai sensi dell’art. 2, comma 5, ultimo periodo, L.R. 25/2025, che il personale in servizio presso il CSI sia ricollocato nell’organico dell’ARAP; il Commissario Liquidatore, d’intesa con l’ARAP, provvede alla ricognizione nominativa e alla trasmissione degli atti entro 60 giorni; l’ARAP adegua la propria dotazione organica e cura gli adempimenti contrattuali e previdenziali;
- **di stabilire**, in attuazione degli artt. 5 e 10 L.R. 25/2025, che l’ARAP, alla data di conseguimento dell’efficacia della presente deliberazione, subentri nelle funzioni e compiti del CSI, assumendo:
 - o la cura, gestione e manutenzione delle aree e infrastrutture produttive;
 - o la disciplina degli insediamenti produttivi mediante regolamento ARAP;
 - o la fornitura dei servizi essenziali e dei servizi tecnologici e ambientali;
 - o la riacquisizione delle aree non utilizzate o non edificate nei termini;
 - o la gestione delle infrastrutture e degli impianti di rete e depurazione;
 - o la pianificazione territoriale tramite PTSI, con effetti di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;nonché tutte le funzioni e competenze attualmente esercitate da ARAP nei nuclei industriali di propria competenza, assicurando uniformità di gestione e continuità amministrativa nell’intero sistema produttivo regionale;
- **di prevedere** che il Commissario straordinario dell’ARAP si avvalga della delega di parte delle sue attribuzioni ai sub-commissari, di cui alle precedenti deliberazioni di quest’Organo

n. 648-C del 10-10-2024 e n. 106 del 19-02-2025, al fine di essere supportato nella gestione dell'Azienda che sarà connotata ancor più da complessità per gli adempimenti e le attività consequenziali relative al subentro funzionale nelle aree ex CSI; e ciò, anche mediante un apporto partecipativo dei sub-commissari al processo decisionale ed all'assunzione dei provvedimenti finali, presenziando alle sedute di approvazione delle delibere, così come previsto nella DGR n. 648-C, ferma restando la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario;

- **di precisare** che la sopraindicata previsione esplicherà la propria efficacia fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP di cui all'art. 3, comma 7, della L.R. n. 25/2025;
- **di disporre**, per l'effetto, la decadenza del Commissario straordinario liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo vigente, all'atto dell'insediamento del Commissario, dott. Farchione, precisando che, *medio tempore*, i poteri saranno limitati all'ordinaria amministrazione;
- **di prevedere che:**
 - o ai sensi della D.G.R. 17 aprile 2025 n. 224, il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive vigila sul corretto svolgimento della riforma delineata dalla L.R. n. 25/2025 durante la fase di liquidazione coatta amministrativa del CSI;
 - o ai sensi della D.G.R. 19 febbraio 2025 n. 104, la Direzione Generale svolge l'attività di vigilanza, monitoraggio afferenti la predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa del CSI, ed alla stessa riferiscono sia il Commissario liquidatore sia il Comitato di sorveglianza;
 - o per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione in relazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, si applichino tutte le norme, compatibili con le finalità del presente provvedimento, contenute nel D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.*) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- **di dare atto** dell'urgenza del presente provvedimento, al fine di dare immediata attuazione alle azioni di cui al presente provvedimento;
- **di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 25/2025, entro sessanta giorni dall'adozione della presente deliberazione, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza di cui all'art. 3;
- **di notificare**, per gli effetti di legge, il presente atto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, in persona del Commissario liquidatore, e al Revisore, all'ARAP, nonché al dott. Giuseppe Farchione, quale Commissario Straordinario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, ai fini della sua accettazione dell'incarico e del suo insediamento;
- **di disporre** la pubblicazione sul BURAT.



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Rita Di Giacomo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Rita Di Giacomo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Franca Maria Marsili
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All. 1 Relazione del CSI.pdf
Impronta 024AD1A3B0BC1D8E34C57F24636ADDF69D43CF6EFB4B0A13D5043EA5FAF1D865

Nome allegato: All. 2 Studio di fattibilità ARAP.pdf
Impronta 2894A77881A4C331C3BDF67C119F252FECF6BAE614CE2A547111BB307F25EABF

Nome allegato: All. 3 Aggiornamento Relazione CSI.pdf
Impronta CEBE175ADC082427F70447ED5465E4EE25A8B19A43C1C5E8485278ED29632F69

Nome allegato: All. 4_Relazione KPMG.pdf
Impronta A11C2C1E4BCD2B4118F0069C5110A7871CE5FC2F91968750929EED6732CAA6CB

Nome allegato: All. 5_Relazione PwC.pdf
Impronta CEB5C9E0BF7251C22943141A37895AEA0919A5F2704E32AE56818F03A2EEED6A

Nome allegato: All. 6 ulteriori documenti CSI.pdf
Impronta 5A288383A023FF9EFAC4A1EB5DA5979A32AB50E33782F763FF319C864B6436CF



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH013 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 06/05/2026 12:35:26

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 06/05/2026 13:41:24

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135